

INPS

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO GRATUITO

Art. 1 - Oggetto, definizione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte dell'Inps (di seguito "Istituto").
2. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento e di adesione da parte dell'Istituto a specifiche iniziative, rivolte alla collettività, ritenute di particolare rilievo e meritevoli di promozione per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, scientifiche, umanitarie e celebrative.
3. Per "iniziative" s'intendono attività, organizzate da soggetti pubblici o privati come specificati all'articolo 2 e realizzate senza scopo di lucro e per le finalità di cui all'articolo 3.

Art. 2 - Soggetti beneficiari richiedenti

I soggetti richiedenti il patrocinio dell'Istituto possono essere pubblici (enti, istituzioni, amministrazioni statali e locali) e privati (associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni assimilabili) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale nonché della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di correttezza e di validità delle iniziative promosse senza fini di lucro.

Art. 3 -Criteri per la concessione, esclusioni e revoca

1. Il patrocinio è discrezionalmente concesso dall'Istituto tenendo conto dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali, con riferimento sia agli ambiti consolidati di attività che alle potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Istituto;

b) assenza di elementi che possano recare un possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Istituto;

c) carattere pubblico dell'iniziativa, che deve essere aperta ed accessibile;

d) assenza di conflitto di interessi fra l'iniziativa e la missione dell'Istituto.

2. L'Istituto non concede patrocinii per iniziative che non rispondano ai criteri di cui al comma 1 o che comunque rientrino nelle seguenti tipologie:

a) riguardanti la propaganda di natura politica o sindacale;

b) promosse da soggetti i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione;

c) aventi scopo di lucro, anche indirettamente;

d) volte a pubblicizzare prodotti o attività di qualsiasi natura finalizzati, anche solo indirettamente, alla vendita.

3. Il patrocinio concesso a un'iniziativa deve essere revocato quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa facciano emergere elementi ostativi ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

4. L'Istituto, per l'eventuale utilizzo improprio dei caratteri distintivi o della propria denominazione, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci sull'iniziativa, oltre ad inibire al beneficiario la possibilità di ricevere ulteriori patrocinii si riserva di agire in giudizio per i propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 4 - Domanda di patrocinio

1. La domanda di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, mediante la compilazione di un apposito modulo pubblicato sul sito Internet dell'Istituto:

- per tutte le iniziative a carattere sovraregionale, nazionale o internazionale, alla Direzione centrale Relazioni esterne dell'Istituto, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo della suddetta Direzione centrale, pubblicato sul sito Internet;
- per le sole iniziative a carattere locale e che comunque ricadono nel territorio di una sola regione, al Direttore Regionale o al Direttore del Coordinamento metropolitano se l'iniziativa ricade nell'ambito di competenza territoriale di quest'ultimo; in entrambi i casi la domanda deve essere indirizzata per conoscenza anche alla Direzione centrale Relazione esterne. La domanda deve essere inviata tramite posta elettronica certificata agli indirizzi delle suddette strutture pubblicati sul sito Internet.

2. La domanda deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l'istanza e di ogni altro utile elemento informativo, quale ad esempio lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione, il programma e gli opuscoli illustrativi prodotti per la divulgazione dell'iniziativa. L'istanza, oltre ai dati completi del richiedente, deve comunque contenere:

- la dichiarazione esplicita di presa visione ed accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- l'oggetto e la finalità dell'iniziativa, specificando il carattere locale, sovraregionale, nazionale o internazionale della stessa;
- la descrizione dell'iniziativa e modalità di svolgimento della stessa;
- periodo e luogo di realizzazione dell'iniziativa;
- indicazione di eventuali ulteriori richieste di patrocinio ad altri soggetti per la medesima iniziativa;
- destinazione dettagliata delle risorse finanziarie qualora l'iniziativa preveda una qualunque forma di raccolta fondi.

3. L'Istituto si riserva di chiedere qualunque elemento integrativo per valutare compiutamente la domanda al fine della concessione del patrocinio.

4. Nel caso in cui siano apportate variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Istituto, che si riserva di riesaminare la domanda.

Art. 5 - Concessione del patrocinio ed utilizzo del logo

1. Il patrocinio è concesso con provvedimento del Direttore centrale Relazioni esterne, sentito il Presidente dell'Istituto, per le iniziative a carattere sovraregionale, nazionale o internazionale. Il predetto Direttore centrale sentirà, altresì, il Presidente nei casi di cui al comma successivo.
2. Il patrocinio è concesso per le iniziative a carattere locale con provvedimento del Direttore Regionale o del Direttore del Coordinamento metropolitano secondo quanto indicato all'art. 4, previa comunicazione alla Direzione centrale Relazione esterne.
3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa proposta, limitatamente al periodo interessato e non si estende ad iniziative analoghe o affini, né può essere accordato in via permanente.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio, unitamente al logo in formato digitale dell'Istituto da utilizzare per l'iniziativa, è inviato al recapito del richiedente mediante posta elettronica certificata.
5. La concessione del patrocinio comporta:
 - a) l'utilizzo del logo istituzionale dell'Inps, nel formato grafico rilasciato dall'Istituto e la dicitura "*Con il patrocinio dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*" sul materiale promozionale dell'iniziativa e nelle campagne comunicazionali della stessa. Al logo dovrà essere data adeguata visibilità. Il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
 - b) a richiesta dei soggetti cui è stato concesso il patrocinio, il Direttore competente può mettere a disposizione locali e/o attrezzature dell'Istituto per contribuire alla realizzazione di tutta o parte dell'iniziativa patrocinata, addebitando al richiedente i costi sostenuti dall'Istituto per l'occasione.
6. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi da parte dell'Istituto.

7. La concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni, licenze o nulla osta necessari, previsti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'iniziativa, né può costituire esonero o esenzione da eventuali obblighi tributari.

8. La concessione del patrocinio esclude ogni forma di responsabilità dell'Istituto connessa con l'iniziativa patrocinata nei confronti dei soggetti organizzatori e dei terzi.

9. La Direzione centrale Relazione esterne svolge un'attività di monitoraggio sulle iniziative di patrocinio intraprese localmente.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, secondo quanto disposto dal Regolamento generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.